



# COMUNE DI CITTANOVA

Provincia di Reggio Calabria

~~~~~

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto** : Regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi a seguito di atti di accertamento e liquidazione: modifiche..

L'anno **duemilaundici**, il giorno **sedici** del mese di **febbraio** alle ore 18,00, nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente in data 14/02/2011 prot. n. 2919 , si è riunito il Consiglio Comunale convocato in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio **Dott. Girolamo Giovinazzo**

All'appello risultano essere presenti e assenti i consiglieri comunali, come dal seguente prospetto:

| N. d'ordine | Cognome e Nome |             | presente | assente | N. d'ordine | Cognome e Nome |           | presente | assente |
|-------------|----------------|-------------|----------|---------|-------------|----------------|-----------|----------|---------|
| 1           | BERLINGERI     | SALVATORE   | X        |         | 11          | SORRENTI       | DOMENICA  |          | X       |
| 2           | BOVALINO       | DOMENICO    | X        |         | 12          | GIOVINAZZO     | GIROLAMO  | X        |         |
| 3           | DANGELI        | GIUSEPPE    | X        |         | 13          | CONDOMITTI     | DOMENICO  |          | X       |
| 4           | SICARI         | DOMENICO    | X        |         | 14          | DE MATTEIS     | FRANCESCO |          | X       |
| 5           | DE CRISTO      | SALVATORE   |          | X       | 15          | D'AGOSTINO     | FRANCESCO |          | X       |
| 6           | GALLUCCIO      | ROSARIO     |          | X       | 16          | LA DELFA       | ANSELMO   |          | X       |
| 7           | ALBANESE       | GIROLAMO    | X        |         | 17          | MESIANI        | FORTUNATA |          | X       |
| 8           | POLITANO'      | FRANCESCO   | X        |         | 18          | COSENTINO      | FRANCESCO |          | X       |
| 9           | GUERRISI       | FRANCESCO   | X        |         | 19          | GANGEMI        | SILVIO    | X        |         |
| 10          | SERGI          | MARIAGRAZIA | X        |         | 20          | FERA           | ANTONINO  | X        |         |

Presenti: Il Sindaco -Dr Alessandro Cannatà e n. 11 Consiglieri

Assenti: n. 9 Consiglieri

De Cristo, Galluccio,  
Sorrenti, Condomitti, De  
Matteis, D'Agostino, La  
Delfa, Mesiani, Cosentino

**Assiste:** Saffioti Dott. Caterina      Segretario Generale

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

sc 133

COMUNE DI CITTANOVA (RG)

Reg. N° 407

Pubblicato all'Albo

del 1-3-11 al 16-3-11

## IL PRESIDENTE

IL MESSO COMUNALE

Passa alla discussione dell'argomento posto all'O.d.G. relativo al "Regolamento comunale per la rateizzazione dei tributi a seguito di atti di accertamento e liquidazione: modifiche"

Relaziona il consigliere Albanese Presidente della I° Commissione Consiliare.

**L'intervento integrale è contenuto nel cd di registrazione depositato agli atti d'ufficio**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che con deliberazione n° 51 del 20/12/2010 del C.C., è stato approvato il Regolamento comunale sulla rateizzazione dei tributi, e che l'art. 1 è stato modificato, rispetto al testo approvato dalla 1° Commissione, per come di seguito riportato:

### "Art. 1 Ambito d'applicazione e modalità

1.1. Il contribuente in caso di atti di accertamento e liquidazione dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto, con l'applicazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza

1.2. Il contribuente che ricorre contro gli atti di accertamento e liquidazione dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere, in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della sentenza, con l'applicazione degli interessi al saggio legale vigente alla data di presentazione dell'istanza

1.4. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto o in caso di ricorso entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di esecutività della sentenza e la relativa ricevuta dovrà essere allegata all'istanza di richiesta della rateizzazione."

CONSIDERATO che in seguito all'approvazione del testo normativo così formulato è stato chiesto dal Responsabile del Settore Finanziario, un parere legale agli avvocati dell'Ente, i quali hanno analizzato la formulazione del testo;

VISTO che dall'analisi di tale formulazione è risultato che la norma regolamentare difficilmente può trovare concreta applicazione per i seguenti motivi che integralmente si riportano:

"Infatti, l'istanza di rateizzazione ivi prevista interverrebbe soltanto a giudizio tributario concluso che notoriamente può avere durata pluri annuale, allorquando l'iter previsto per la riscossione coattiva dei tributi ha avuto concreto avvio mediante l'emanazione del "ruolo" affidato all'agente per la riscossione che, ovviamente, in assenza di sospensione degli atti impositivi darà concreto seguito alla riscossione stessa

Vale la pena evidenziare, al fine di non ingenerare distorte aspettative da parte dei contribuenti, che è opportuno inserire nel testo della norma regolamentare che, in ipotesi di impugnazione dell'atto impositivo, la rateizzazione del pagamento dei tributi all'esito del giudizio potrà essere applicata soltanto ove il giudice tributario sospenda gli atti impugnati; viceversa il contribuente dovrà pagare le somme liquidate salvo ripetere le stesse all'esito del giudizio che accolga in tutto o in parte il ricorso del contribuente."

VALUTATA la reale possibilità che il testo approvato con deliberazione n° 52/2010, senza le precisazioni di natura tecnica rilevate dagli Avvocati dell'Ente, potrebbe far insorgere problemi di ordine pratico – finanziario con maggiori addebiti di natura economica, a danno dei contribuenti che presentano ricorso, il cui giudizio finale può, di fatti, intervenire dopo molti anni;

RITENUTO pertanto necessario accogliere i suggerimenti indicati nel parere legale a firma dell'Avvocato Casella Rosario, onde poter realizzare e perseguire l'azione amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

RECEPITE le rilevazioni di carattere tecnico sulla norma regolamentare e facendo proprio i rilievi formulati dai legali dell'Ente tramite parere motivato (che si allega integralmente), il Responsabile del Settore finanziario propone la riformulazione del testo regolamentare per come appresso specificato

VISTO il Decreto legislativo 267/2000;

Passando alla votazione

Presenti n 12 – votanti e favorevoli n 12

#### DELIBERA

La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di riformulare l'art. 1 composto da 6 commi del Regolamento Comunale sulla rateizzazione dei tributi, approvato con deliberazione n° 52 del 20/12/2010 che viene così riscritto e per come sotto riportato:

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI A SEGUITO DI ATTI DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Art. 1 Ambito d'applicazione e modalità**

1.1. Il contribuente che non ricorre ovvero ricorre ottenendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di accertamento e/o liquidazione dei tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto, con l'applicazione degli interessi al saggio legale vigente tempo per tempo. Nell'ipotesi di sospensione dell'efficacia esecutiva il termine iniziale per proporre istanza di rateizzazione decorre dal momento del passaggio in cosa giudicata della sentenza del Giudice Tributario.

1.2 Il numero massimo delle rate, che dovranno essere di uguale importo, è stabilito in rapporto all'entità del debito come dal seguente prospetto:

| DA         | A          | Numero rate mensili |
|------------|------------|---------------------|
| € 150,00   | € 300,00   | 2 rate              |
| € 301,00   | € 600,00   | 4 rate              |
| € 601,00   | € 1.500,00 | 8 rate              |
| € 1.501,00 | oltre      | 12 rate             |

- 1.3. Il versamento della prima rata dovrà essere effettuato entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal passaggio in cosa giudicata della sentenza del Giudice Tributario e la relativa ricevuta dovrà essere allegata all'istanza di richiesta della rateizzazione.
- 1.4. Con la presentazione dell'apposita istanza e con il versamento della prima rata, il piano di rateizzazione si intende concesso.
- 1.5. I versamenti delle ulteriori rate dovranno essere effettuati mensilmente entro l'ultimo giorno del mese, a partire dal mese successivo a quello della presentazione dell'istanza.
- 1.6. Il mancato pagamento anche di una sola rata entro i termini previsti comporta la decadenza dal piano di rateizzazione e dai relativi benefici.

## **Art. 2 Entrata in vigore del presente regolamento**

- 2.1 Il presente regolamento entra in vigore trascorsi quindici giorni dalla data della sua approvazione.

**Con la medesima votazione viene dichiarata Immediatamente Eseguita**



**Il presente verbale viene letto , approvato e sottoscritto**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
f.to Dott. Girolamo Giovinazzo

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott.ssa Caterina Saffioti

Espressione PARERI ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n. 267 del 18/8/2000

| REGOLARITA' TECNICA                                             | REGOLARITA' CONTABILE                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| SETTORE FINANZIARIO                                             | SETTORE FINANZIARIO                                               |
| Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. | Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. |
| Li _____                                                        | Li _____                                                          |
| Il Responsabile del Settore<br>Maria Grazia Raso                | Il Responsabile del Settore<br>Maria Grazia Raso                  |

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno 18 FEB. 2011  
e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

E' copia conforme all'originale

Il Responsabile del Settore Amministrativo  
Giuseppe Salvatore

**CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'**

IL SOTTOCRITTO RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

VISTI GLI ATTI D'UFFICIO

ATTESTA

CHE la presente deliberazione

A  è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune come da attestazione che precede;


B  è divenuta esecutiva il giorno 01 MAR 2011

B1  perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 4° comma - D. Lgs del 18/8/2000 N.267)

B2  perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 3° comma- D. Lgs del 18/8/2000 N.267 )

per le attestazioni di cui alle lettere A-B1-B-B2

Dalla Residenza Comunale 01 MAR 2011



Il RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO

GIUSEPPE SALVADORE